



## *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA  
Ufficio I- Sezione I Affari generali  
*Settore V - Relazioni Sindacali*

@Prot. n. 38098 /RSind

Bari, 09 011. 2020

Alle OO.SS. regionali  
Comparto Sicurezza  
di Puglia e Basilicata  
Loro Sedi

Oggetto: fruizione dei permessi previsti dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n.104 anche nelle giornate già programmate per il godimento del congedo ordinario.

Si trasmette, in allegato, per opportuna informativa, la nota prot. n.36862/PPol del 2 ottobre u.s. concernente l'oggetto.

Cordiali saluti

Per Il Provveditore a.p.c.o.  
Dott. Luciano Mellone



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA  
Ufficio I – Affari generali, personale e formazione  
*Sezione III Settore II - Personale di Polizia Penitenziaria*

Prot. n. **36862** PPol

Bari, 2 ottobre 2020

*Al Distaccamento di Potenza*

*Alle Direzioni degli Istituti del distretto*

*All'Ufficio Primo - Settore V – Relazioni Sindacali*

*Sede*

**Oggetto: fruizione dei permessi previsti dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 anche nelle giornate già programmate per il godimento del congedo ordinario.**

Con la presente si comunica che a seguito di ricorso giurisdizionale intrapreso da un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, il TAR Puglia ha avuto modo di esprimersi affermando che non emerge alcuna lesione all'organizzazione del servizio a causa della sostituzione dell'assenza per ferie con l'assenza per assistenza al disabile, *“in entrambe le ipotesi il lavoratore è pur sempre assente dal servizio e la turnazione nella vigilanza e negli altri servizi correlati all'ambiente di lavoro tipico degli Istituti penitenziari è stata comunque già predisposta e assicurata”*.

Dunque, venga garantita ai dipendenti la possibilità di fruire dei permessi previsti dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per esigenze del portatore di handicap in situazione di gravità, anche nelle giornate già programmate per il godimento del congedo ordinario o del riposo, maturando il diritto al recupero successivo delle giornate non godute.

Chiaramente il dipendente dovrà garantire l'immediata comunicazione alla Direzione o al servizio di appartenenza addivenendo ad una intesa sul punto.

Si considerino revocate le precedenti disposizioni vigenti in materia e contrastanti con il principio di diritto affermato.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Per il Provveditore a.p.c.o.  
Dottor Luciano Mellone